

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 65-2500

Legge regionale 1/2009 e s.m.i., articolo 22, comma 5. Approvazione dello schema di Convenzione per l'anno 2020 con Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese. Spesa di Euro 400.000,00 sul cap. 113663/2021.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

con la legge regionale 5/2013 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)", sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese;

in particolare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, della semplificazione amministrativa, della riduzione dei tempi necessari per l'avvio delle imprese e dell'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana, la legge ha disposto:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese (art. 22, L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- l'eliminazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 24, L.R. 5/2013);
- che le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese siano delegate alle Camere di Commercio, alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle sedi INPS provinciali (artt. 22 e 23 LR 1/2009);
- che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipuli apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle predette funzioni e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22 L.R. 1/2009 e s.m.i.).

Dato atto che:

in attuazione della predetta normativa, le risorse riconosciute d'intesa con Unioncamere, considerando i costi delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana attribuite agli uffici delle Camere di commercio, si sono attestate dal 2015 in avanti in euro 400.000,00 per ciascuna annualità (D.G.R. n. 20-2519 del 30/11/2015, D.G.R. n. 17-4308 del 05/12/2016, D.G.R. n. 23-6129 del 15/12/2017, D.G.R. n. 45-575 del 22/11/2019);

a partire dal 2016, sulla base di quanto previsto dalla convenzione per l'anno 2015, è stato anche avviato in collaborazione con Unioncamere Piemonte un monitoraggio sull'attività delle Camere, con riguardo a: consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di commercio, diritti di segreteria introitati, somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e s.m.i.;

tale monitoraggio, la cui documentazione è agli atti del Settore, evidenzia che, pur a fronte di una riduzione del numero delle imprese annotate con la qualifica di impresa artigiana, è stato sostanzialmente mantenuto il numero delle pratiche espletate dalle Camere di Commercio.

Preso atto che:

gli enti camerali nell'anno 2020 hanno garantito, come da monitoraggio sopra richiamato, continuità nell'espletamento delle funzioni previste dalla legge regionale, sostenendo gli oneri relativi ed inoltre sono stati coinvolti nella gestione degli interventi attuati a seguito dell'emergenza Covid, collaborando, in particolare, con la Regione Piemonte per la gestione del Bonus Piemonte di cui alle L.R. 12/2020 e L.R. 13/2020;

nel corso del 2020 si è concluso il processo di riorganizzazione del sistema camerale piemontese con l'istituzione della nuova camera di Commercio di Alessandria – Asti e della nuova Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – VCO, derivanti dall'accorpamento delle preesistenti CCIAA; gli accorpamenti determineranno una riorganizzazione generale dei servizi, in esito ai quali sarà possibile una riconsiderazione congiunta nelle future convenzioni dei rapporti con gli Enti camerali per l'esercizio delle funzioni delegate.

Dato atto che l'assegnazione delle risorse necessarie per la stipulazione della convenzione di cui all'art. 22, comma 5 della .l.r. 1/2009 e s.m.i. è stata disposta con D.G.R n. 25-2215 del 6 novembre 2020: "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Quarta Integrazione".

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 5 della L.R. 1/2009 e s.m.i., per l'attività relativa all'anno 2020, lo schema di convenzione con Unioncamere, di cui all'allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, la cui durata decorre dal 1° gennaio 2020 sino al 31/12/2020, destinando, in continuità con le precedenti convenzioni ed in virtù della stima sopra riportata, risorse pari a Euro 400.000,00;
- demandare la sottoscrizione della convenzione al Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale, previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno di spesa;
- dare atto che alle spese connesse all'attuazione della predetta convenzione per l'anno 2020 si fa fronte con risorse pari a Euro 400.000,00 disponibili sul capitolo 113663/2021 Missione 14, Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

Visto il D.lgs n. 118 del 23/06/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la L.R. n. 1 del 14/01/2009 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato";

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022",

vista la D.G.R. n. 16 – 1198 del 3 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la D.G.R n. 25-2215 del 6 novembre 2020: "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Quarta Integrazione".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 22 comma 5 L.R. 1/2009 e s.m.i., lo schema di Convenzione per l'anno 2020 con Unioncamere Piemonte allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, destinando risorse pari a Euro 400.000,00;
- di dare atto che alle spese connesse all'attuazione della predetta Convenzione si fa fronte con risorse pari a Euro 400.000,00 disponibili sul capitolo 113663/2021 Missione 14, Programma 1 disponibili sul capitolo 113663/2021 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
- di demandare la sottoscrizione della convenzione al Direttore della Direzione Competitività del Sistema regionale, previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno di spesa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Schema di Convenzione 2020 fra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 1/2009 e s.m.i.

Premesso che:

con la legge regionale 5/2013 "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista)", sono state disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese;

in particolare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, della semplificazione amministrativa, della riduzione dei tempi necessari per l'avvio delle imprese e dell'iter burocratico per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana, la legge ha disposto:

- la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane sostituito a tutti gli effetti dal registro imprese (art. 22, L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- l'eliminazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 24, L.R. 5/2013);
- che le funzioni amministrative concernenti l'annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese siano delegate alle Camere di Commercio, alle quali è altresì affidato il compito di trasmettere le relative informazioni alle sedi INPS provinciali (artt. 22 e 23 LR 1/2009);
- che la Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipuli apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle predette funzioni e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie (art. 22 L.R. 1/2009 e s.m.i.).

Dato atto che, in attuazione della predetta normativa, le risorse riconosciute d'intesa con Unioncamere, considerando i costi delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana attribuite agli uffici delle Camere di commercio, si sono attestate dal 2015 in avanti in euro 400.000,00 per ciascuna annualità (D.G.R. n. 20-2519 del 30/11/2015, D.G.R. n. 17-4308 del 05/12/2016, D.G.R. n. 23-6129 del 15/12/2017, D.G.R. n. 45-575 del 22/11/2019);

Dato atto che:

in attuazione della predetta normativa, le risorse riconosciute d'intesa con Unioncamere, considerando i costi delle funzioni amministrative relative all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana attribuite agli uffici delle Camere di commercio, si sono attestate dal 2015 in avanti in euro 400.000,00 per ciascuna annualità (D.G.R. n. 20-2519 del 30/11/2015, D.G.R. n. 17-4308 del 05/12/2016, D.G.R. n. 23-6129 del 15/12/2017, D.G.R. n. 45-575 del 22/11/2019);

a partire dal 2016, sulla base di quanto previsto dalla convenzione per l'anno 2015, è stato anche avviato in collaborazione con Unioncamere Piemonte un monitoraggio sull'attività delle Camere, con riguardo a: consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni Camera di commercio, diritti di segreteria introitati, somme incassate dalle CCIAA per le sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e s.m.i.;

tale monitoraggio, la cui documentazione è agli atti del Settore, evidenzia che, pur a fronte di una riduzione del numero delle imprese annotate con la qualifica di impresa artigiana, è stato sostanzialmente mantenuto il numero delle pratiche espletate dalle Camere di Commercio

fra

la Regione Piemonte, con sede in Piazza Castello n° 165 - Torino - Codice fiscale n° 80087670016 di seguito denominata Regione, rappresentata dal, nato a il

e

l'Unione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte (Codice fiscale n° 80091380016) di seguito denominata Unioncamere, con sede in Via Cavour 17 - Torino, rappresentata dal Presidente pro-tempore, nato a il, autorizzato a stipulare tale convenzione in nome e per conto delle C.C.I.A.A. piemontesi

si stipula quanto segue:

Art. 1

1. Nel precipuo interesse delle istituzioni e delle categorie economiche dell'artigianato, la Regione Piemonte e l'Unioncamere, per delega conferita da ciascuna Camera di Commercio, si impegnano a promuovere lo sviluppo del settore artigiano, attraverso una adeguata organizzazione delle strutture preposte alla gestione degli adempimenti amministrativi riguardanti all'annotazione, modifica e cancellazione della qualifica artigiana nel registro delle imprese secondo le disposizioni della L.R. 1/2009 e s.m.i.

Art. 2

1. Le Camere di Commercio assicurano l'ottimale espletamento dei compiti di cui al Titolo III della L.R. 1/2009 e s.m.i. mediante proprio personale nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun ente. Le camere di commercio individuano un referente competente per le materie attinenti le funzioni amministrative dell'artigianato così come previste dal T.U. dell'artigianato.

Art. 3

1. Le Camere di Commercio provvedono a dotare gli uffici preposti alle funzioni di cui al T.U. dell'artigianato di idonee strutture e attrezzature nonché di locali idonei allo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 4

1. La Giunta regionale esercita adeguata vigilanza sulla corretta attuazione della LR 1/2009 e della presente convenzione ed esplica le funzioni di indirizzo e coordinamento sulle attività di cui al T.U. dell'artigianato, anche attraverso la Commissione regionale per l'Artigianato.

Art. 5

1. La Regione, per gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, riconosce per l'anno 2020 ad Unioncamere Piemonte l'importo di Euro 400.000,00.

2. L'importo di cui al precedente comma copre le seguenti voci di spesa:

- personale camerale;
- attrezzature
- informatizzazione;

- spese per lo svolgimento delle funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato;
- spese per l'esercizio delle attività inerenti il riconoscimento di Eccellenza Artigiana (art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.);
- spese di funzionamento e per l'esercizio di ogni altra attività previste dalla normativa regionale e nazionale.

3. Ad ulteriore rimborso dei costi derivanti dalla gestione delle funzioni amministrative previste per le imprese artigiane, le camere di commercio trattengono i diritti di segreteria per le certificazioni, le visure e ogni altro atto o adempimento afferente le funzioni di cui al Titolo III del T.U. dell'artigianato.

4. I proventi delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 25 L.R. 1/2009 e s.m.i. concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla camera di commercio per le funzioni amministrative ad essa delegate.

Art. 6

1. Ai fini dell'impegno contabile delle risorse, Unioncamere, comunica alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Artigianato, i criteri validi per l'anno 2020 concertati con le camere di commercio per la ripartizione delle risorse.

2. Devono essere comunque rispettati i seguenti criteri:

- una quota non superiore al 25% dell'importo, uguale per tutte le Camere di Commercio;
- una quota in proporzione al numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascuna provincia o al numero delle imprese iscritte al 1° gennaio dell'anno 2021.

3. La Regione, Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Artigianato, previa verifica dei criteri adottati, provvede all'impegno delle risorse.

4. Ai fini della erogazione dell'importo spettante, Unioncamere comunica alla Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Artigianato, il numero delle pratiche relative alle imprese artigiane espletate in ciascuna provincia o il numero delle imprese iscritte al 1° gennaio dell'anno 2021, con la ripartizione della quota spettante a ogni singola camera di commercio.

5. La Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Artigianato, provvede alla liquidazione dell'importo di Euro 400.000,00 (o.f.c.) direttamente a favore di Unioncamere Piemonte che procederà alla ripartizione tra le singole camere di commercio.

6. Unioncamere provvede al pagamento alle CCIAA entro 30 giorni dalla data di accredito delle risorse da parte della Regione dando comunicazione dei pagamenti effettuati agli enti camerali alla Direzione regionale competente.

Art. 7

1. La Regione Piemonte e l'Unioncamere si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

2. La Regione Piemonte e l'Unioncamere individuano azioni di monitoraggio sulla consistenza delle imprese artigiane annotate al registro imprese, sulla quantità e tipologia delle pratiche presentate presso ogni camera di commercio, sui diritti di segreteria introitati e sulle somme accertate ed effettivamente incassate dalle CCIAA relativamente alle sanzioni secondo le procedure previste dalla L.R. 1/2009 e s.m.i.

Art. 8

1. La presente Convenzione ha durata di un anno a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31/12/2020.

Art. 9

1. Le parti possono concordare in qualunque momento le integrazioni o modificazioni alla presente Convenzione che si reputino necessarie per il migliore conseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti l'attività di promozione e sviluppo del settore artigiano.

Art. 10

1. Le parti faranno luogo alla registrazione della presente scrittura in caso d'uso.

2. Le spese di bollo sono a carico di Unioncamere Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto.

Torino.....